



Il Conservatore del Registro Imprese

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: IMPRESA “ELASPIR SRL” CON SEDE IN PORTULA (BI) VIA CAMUSSO 2 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE 02681720021 - N. REA BI 205223 - PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DELL’ISCRIZIONE DELLA VARIAZIONE DEL SOCIO UNICO NEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la domanda presentata in data 15/06/2021, protocollo n.28603/2021, dal Sig. Fagnola Leonardo, in qualità di legale rappresentante della società “ELASPIR SRL” con sede in PORTULA (BI) VIA CAMUSSO 2 - Codice Fiscale e Numero di iscrizione 02681720021 - N. REA BI 205223, tendente ad ottenere l’iscrizione della variazione del socio unico nel Registro Imprese;

CONSIDERATO che la cessazione del socio unico Fagnola Leonardo e la nomina del nuovo socio unico “Fagnola Holding di Fagnola Leonardo & C. SAS” con effetto dal 14/06/2021 sono già state iscritte nel Registro Imprese con prot. n. 28400/2021 del 14/06/2021, evaso in data 17/06/2021;

TENUTO CONTO che la domanda di iscrizione prot. 28603/2021 contiene la medesima istanza già iscritta nel Registro Imprese;

VERIFICATO che l’ufficio Registro Imprese ha provveduto in data 16/06/2021, 24/06/2021 e 11/08/2021 a comunicare allo studio, tramite la gestione telematica della pratica, i motivi di sospensione, informando il medesimo che la comunicazione di sospensione era da considerarsi a tutti gli effetti quale preavviso di rifiuto della pratica ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 e che, pertanto, decorso inutilmente il termine concesso per la presentazione di documenti o memorie in merito, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 581/1995;

VERIFICATO che l’impresa e lo studio dalla medesima incaricato per l’invio della Comunicazione Unica in oggetto non hanno provveduto, nei termini concessi, a presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

VISTO l’art. 1 del DPCM 22.07.2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga esclusivamente in via telematica;

VISTO il DPR 581/1995;

VISTA la Legge 580/1993;

VISTO l’art. 2470 C.C.;

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE

DELLA CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Il Conservatore del Registro Imprese

Determina

di non accogliere la domanda in oggetto tendente ad ottenere l'iscrizione della variazione del socio unico nel Registro Imprese, in quanto priva dei requisiti di regolarità formale e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 2189 c.c., al Giudice del Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro otto giorni dal ricevimento.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)